



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Whistleblowing)

WE BROKERS CASPIE S.R.L.

Viale Parioli, 56 – 00197 Roma – C.F. e P.IVA 13824471000

Versione	1.0
Data di approvazione	_____
Approvata da	Consiglio di Amministrazione



Sommario

Premessa.....	3
Definizioni.....	3
Soggetti legittimati.....	4
Utilizzo dei canali whistleblowing da parte dei clienti.....	4
Soggetti tutelati.....	5
Oggetto della segnalazione.....	5
Segnalazioni non ammesse.....	6
Canali per le segnalazioni.....	6
Canali interni per le segnalazioni.....	6
Contenuto della segnalazione.....	7
Obblighi del Gestore dei canali di segnalazione.....	7
Registro delle segnalazioni.....	8
Conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione.....	9
Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.....	9
Sostituzione del Gestore delle segnalazioni.....	9
Canale esterno per le segnalazioni istituito dall'ANAC.....	10
La divulgazione pubblica.....	10
La denuncia all'autorità giudiziaria.....	10
Trattamento dei dati personali.....	10
Tutela contro le ritorsioni.....	11
Sistema disciplinare.....	12
Pubblicazione.....	12



PREMESSA

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. «Decreto Whistleblowing») disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa persegue una duplice finalità:

- garantire la libertà di espressione e di informazione;
- contrastare e prevenire i fenomeni illeciti, sia negli enti pubblici sia nelle organizzazioni private, incoraggiando la segnalazione di condotte pregiudizievoli per l'ente di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo.

WE BROKERS CASPIE S.R.L. (di seguito anche “WBC” o la “Società”), broker di assicurazioni iscritto al RUI, Sezione B, n. B000548638, in coerenza con tali principi ha istituito un sistema interno di segnalazione volto a consentire la comunicazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'integrità aziendale, apprese nel contesto lavorativo.

La presente Procedura disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni whistleblowing. In particolare:

- individua i soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni;
- definisce l'ambito oggettivo delle condotte segnalabili;
- definisce le condotte non segnalabili attraverso i canali interni;
- identifica i canali, interni ed esterni, attraverso i quali è possibile effettuare le segnalazioni;
- individua il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni;
- descrive il processo di ricezione e di gestione delle segnalazioni;
- disciplina le misure di tutela riconosciute al segnalante e agli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti, nonché il divieto di atti ritorsivi.

DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione.
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, di una collaborazione o di una libera professione, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Divulgare pubblicamente	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gestore del canale di segnalazione	Soggetto, adeguatamente formato in materia, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione.
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.



Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
Segnalante (whistleblower)	Soggetto che effettua la segnalazione.
Segnalazione whistleblowing	Segnalazione inviata da un soggetto legittimato avente ad oggetto condotte illecite di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o di collaborazione.
Segnalazione interna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite i canali interni istituiti dalla Società.
Segnalazione esterna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC.
Violazione	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità aziendale, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto specificato nel paragrafo "Oggetto della segnalazione".

SOGGETTI LEGITTIMATI

Sono legittimate a formulare e trasmettere segnalazioni le persone che operano nel contesto lavorativo di We Brokers Caspie S.r.l., presso la sede legale di Roma, le sedi operative di Roma e Firenze e le sedi territoriali in cui operano i collaboratori della Società, in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ex dipendenti ed ex collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro o di collaborazione;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori di cui si avvale la Società, compresi gli addetti all'intermediazione e i collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI;
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- socio e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per la presentazione di una segnalazione il segnalante può farsi assistere da un facilitatore, ovvero da una persona fisica che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo, che beneficia delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

UTILIZZO DEI CANALI WHISTLEBLOWING DA PARTE DEI CLIENTI

I clienti possono utilizzare i canali interni istituiti per le segnalazioni, di seguito descritti, per comunicare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'integrità aziendale.

Non possono essere comunicate attraverso i canali whistleblowing le seguenti informazioni:

- reclami relativi a polizze, sinistri, liquidazioni o condizioni contrattuali;
- richieste di assistenza o di informazioni;
- controversie tra il cliente e la Società.

Tali comunicazioni vanno indirizzate ai canali di reclamo previsti dalla normativa di settore (Regolamento IVASS n. 24/2008) e dalle procedure interne della Società: e-mail reclami@wbcsrl.com, PEC webcsrl@pec.it o posta all'Ufficio Reclami, Viale Parioli, 56 – 00197 Roma, come indicato sul sito www.wbcsrl.com nella sezione "Reclami". I reclami relativi al comportamento di un'impresa di assicurazione possono essere presentati anche direttamente all'impresa interessata.



SOGGETTI TUTELATI

Il D.Lgs. 24/2023 riconosce una serie di tutele non solo al segnalante ma anche ai seguenti soggetti, individuati all'art. 3, comma 5, del Decreto:

- il facilitatore, ossia la persona fisica che fornisce assistenza al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. La norma considera l'ipotesi in cui le ritorsioni siano poste in essere nei confronti di persone giuridiche di cui il segnalante è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso (ad esempio, l'annullamento di una fornitura di servizi). Per enti di proprietà del segnalante, secondo le Linee guida ANAC, si intendono sia i casi di titolarità esclusiva sia quelli di compartecipazione maggioritaria con terzi. Le tutele si estendono anche agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, in presenza di interconnessioni e rapporti quali accordi e collaborazioni tra aziende.

OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni, i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, appresi nel contesto lavorativo. Sono segnalabili, in particolare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ossia condotte che integrano violazioni di disposizioni normative nazionali, ivi inclusi reati e illeciti rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati dalla Società;
- violazioni della normativa in materia di distribuzione assicurativa (Codice delle Assicurazioni Private e regolamenti IVASS), nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
- violazioni della normativa dell'Unione europea o nazionale che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti richiamati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell'allegato al Decreto. Si tratta, in particolare, di illeciti nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, quali le frodi e le attività illegali che li pregiudicano;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

La segnalazione può riguardare informazioni, compresi i fondati sospetti, relative a:

- violazioni già commesse;
- violazioni non ancora commesse che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo;
- condotte volte ad occultare le violazioni.



SEGNALAZIONI NON AMMESSE

Sono escluse dall'applicazione della presente Procedura e non possono essere oggetto di segnalazione attraverso i canali whistleblowing:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici (ad esempio trattamento economico, avanzamenti di carriera, conflitti interpersonali);
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero dagli atti nazionali di attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- i reclami e le segnalazioni relativi a disservizi nell'ambito di prestazioni assicurative o contrattuali, disciplinati dalla normativa di settore e gestiti con la procedura di trattazione dei reclami della Società;
- le segnalazioni manifestamente infondate, pretestuose, calunniose o diffamatorie, nonché quelle effettuate con dolo o colpa grave o con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Qualora una segnalazione contenga elementi riconducibili sia a fattispecie escluse sia a violazioni rientranti nell'ambito della presente Procedura, essa è presa in considerazione limitatamente ai profili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- i canali di segnalazione interna istituiti dalla Società, descritti nel paragrafo “Canali interni per le segnalazioni”;
- il canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC;
- la divulgazione pubblica;
- la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI

Il segnalante può effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 sia in forma orale sia in forma scritta.

Le segnalazioni sono indirizzate al Gestore dei canali di segnalazione (di seguito “Gestore”), individuato nell'Organismo di Vigilanza della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le cui funzioni sono affidate a Floreani Studio Legale Associato.

Segnalazione in forma orale

È possibile richiedere un incontro diretto con il Gestore, che deve essere fissato entro un termine ragionevole. La richiesta di incontro va trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Floreani Studio Legale Associato – Piazza Tommaseo, 2 – 34121 Trieste

All'esterno della busta riportare la dicitura “Riservata al Gestore delle segnalazioni – We Brokers Caspie S.r.l.”

Previo consenso del segnalante, la segnalazione orale è documentata dal Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale sottoscritto dal Gestore e dal segnalante. Il segnalante ha diritto di visionare il verbale prima della sottoscrizione e di richiederne rettifiche o integrazioni.



Segnalazione in forma scritta

È possibile inviare una raccomandata A/R al medesimo indirizzo. Il segnalante predispone due buste chiuse: nella prima inserisce i propri dati identificativi insieme a un documento d'identità, nella seconda il contenuto della segnalazione. Entrambe le buste vanno inserite in una terza busta che riporti all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore delle segnalazioni – We Brokers Caspie S.r.l.".

Nella segnalazione il segnalante deve indicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing.

CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

Affinché la segnalazione possa essere utilmente esaminata e gestita è necessario che sia il più possibile circostanziata. Il segnalante, anche ai fini del vaglio di ammissibilità, fornisce le seguenti informazioni:

- i propri dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita) e un recapito al quale inviare le comunicazioni conseguenti alla segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto e la descrizione dei fatti, con i dettagli relativi alle notizie comunicate e, ove presenti, le modalità con cui ne è venuto a conoscenza;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il responsabile, ovvero la persona segnalata.

È utile allegare la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza dei fatti segnalati e indicare gli eventuali soggetti che potrebbero esserne a conoscenza, ad esempio eventuali testimoni.

Il Gestore può richiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale dedicato o di persona, qualora il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La segnalazione non deve contenere toni ingiuriosi, offese personali o giudizi morali volti a ledere l'onore o il decoro personale o professionale della persona segnalata.

Qualora la segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore e sia evidente che si tratta di una segnalazione whistleblowing, essa deve essere trasmessa al Gestore entro sette giorni dal ricevimento, senza trattenerne copia, dandone contestuale avviso al segnalante.

OBBLIGHI DEL GESTORE DEI CANALI DI SEGNALEZIONE

A seguito della ricezione di una segnalazione il Gestore pone in essere i seguenti adempimenti.

Avviso di ricevimento al segnalante

- entro sette giorni dalla ricezione, il Gestore trasmette al segnalante un avviso di ricevimento;
- l'avviso è inviato al recapito indicato dal segnalante o, in mancanza, a quello utilizzato per inviare la segnalazione;
- se non è possibile contattare il segnalante, la segnalazione può essere considerata non gestibile ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Interlocuzioni con il segnalante

- il Gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, gli richiede integrazioni alla segnalazione.

Verifica di procedibilità e di ammissibilità

- il Gestore verifica che la segnalazione provenga da un soggetto legittimato e che le condotte segnalate rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina whistleblowing;
- il Gestore verifica che siano chiare le circostanze di tempo e di luogo del fatto e le generalità o gli altri elementi che consentono di identificare il segnalato. Se la segnalazione non si basa su fatti

sufficientemente precisi, il Gestore richiede un'integrazione; in mancanza, procede all'archiviazione indicandone la motivazione al segnalante;

- in presenza di una segnalazione improcedibile o inammissibile, il Gestore procede all'archiviazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni e comunicandole al segnalante.

Istruttoria

- verificate con esito positivo procedibilità e ammissibilità, il Gestore avvia l'istruttoria per valutare la fondatezza dei fatti segnalati;
- durante l'istruttoria il Gestore esamina la documentazione trasmessa e, se necessario, ne acquisisce ulteriore; procede all'audizione dei soggetti individuati, compreso, se necessario, il segnalante; può coinvolgere consulenti esterni o specifiche figure interne alla Società per un supporto specialistico. In tal caso trasmette loro solo gli esiti delle verifiche o estratti della segnalazione, oscurando ogni dato che possa consentire l'identificazione del segnalante e delle altre persone coinvolte, come il facilitatore;
- se ritiene di trasmettere la documentazione all'autorità giudiziaria competente, il Gestore garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e specifica che si tratta di una segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Se l'autorità giudiziaria richiede l'identità del segnalante, il Gestore la fornisce e ne dà comunicazione al segnalante.

Conclusione dell'istruttoria

- se la segnalazione risulta infondata, il Gestore la archivia motivandone le ragioni;
- se la segnalazione risulta fondata, il Gestore informa l'organo amministrativo della Società o la funzione competente per le valutazioni sulle responsabilità e sulle azioni correttive, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

Riscontro al segnalante

- entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro al segnalante, che può essere:
 - definitivo, se l'istruttoria è conclusa, per informarlo dell'esito (archiviazione o accertamento della fondatezza);
 - interlocutorio, se l'istruttoria è ancora in corso. Al termine, il Gestore comunica l'esito (archiviazione, fondatezza, trasmissione a funzioni interne o alle autorità competenti), fornendo in ogni caso un'adeguata motivazione.

REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI

All'atto della ricezione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore attribuisce alla segnalazione un numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca e la registra in un apposito registro informatico, accessibile al solo Gestore. Il registro contiene i seguenti campi:

- data della segnalazione;
- generalità e recapiti del segnalante;
- numero identificativo progressivo;
- modalità della segnalazione;
- soggetto ricevente e data di trasmissione al Gestore;
- data dell'avviso di ricevimento;
- legittimazione del segnalante;
- ambito di applicazione;



- oggetto della segnalazione;
- esito della segnalazione;
- note sull'istruttoria e sulla motivazione dell'eventuale archiviazione;
- data del riscontro al segnalante.

CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il Gestore archivia e conserva le segnalazioni ricevute, la relativa documentazione, i riscontri forniti al segnalante e una copia del report finale.

Le segnalazioni e la documentazione a corredo (ad esempio verbali di audizione e documenti trasmessi dal segnalante) sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura, in un archivio cartaceo e/o telematico accessibile esclusivamente al Gestore, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto.

Qualora sia necessario condividere la documentazione con terzi coinvolti nell'istruttoria (consulenti esterni o personale interno), l'accesso è consentito solo previo oscuramento di ogni dato idoneo a consentire l'identificazione del segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Al segnalante è garantita la massima tutela, sia per la riservatezza delle informazioni comunicate sia per il diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione per effetto della segnalazione. La tutela della riservatezza è estesa al facilitatore e agli altri soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023.

I canali interni e la presente Procedura garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nel procedimento disciplinare avviato contro il segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante sia indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi al segnalante è dato avviso scritto delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Se il segnalante nega il consenso, la segnalazione non può essere utilizzata nel procedimento disciplinare, che non può essere avviato o proseguito in assenza di ulteriori elementi. Resta ferma, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

SOSTITUZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

In caso di assenza prolungata o di temporaneo impedimento, il Gestore è sostituito per garantire la continuità nella gestione delle segnalazioni. La nomina del sostituto è formalizzata tempestivamente dalla Società con apposito atto interno e successivamente resa nota.

Il sostituto, nel rispetto delle medesime garanzie di autonomia, indipendenza e riservatezza previste per il Gestore, assicura la tutela dell'identità del segnalante e degli altri soggetti protetti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e della presente Procedura.



CANALE ESTERNO PER LE SEGNALAZIONI ISTITUITO DALL'ANAC

È possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante si trova in una situazione di conflitto di interessi, ad esempio perché la segnalazione riguarda una condotta del Gestore;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito, in quanto il segnalante non ha ricevuto riscontro dal Gestore nei termini previsti dalla presente Procedura;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, ad esempio per il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta;
- il segnalante ha fondati motivi per temere ritorsioni a seguito della segnalazione interna, ad esempio perché si sono già verificate situazioni analoghe nella Società;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, ad esempio quando richiede un intervento urgente di un'autorità pubblica per salvaguardare la salute o l'ambiente.

La segnalazione esterna può essere effettuata attraverso i canali messi a disposizione dall'ANAC, che garantiscono, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato e del contenuto della segnalazione. Può essere presentata in forma scritta tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia al segnalante. Per tutte le informazioni sui canali esterni si rinvia al sito dell'ANAC: www.anticorruzione.it.

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, come i social network. Il segnalante può ricorrervi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- si è già rivolto al canale interno o a quello esterno dell'ANAC ma non ha ricevuto riscontro o seguito nei tempi previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche per l'incolumità fisica di una o più persone, che richieda di svelare tempestivamente la violazione per impedirne gli effetti;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito, in ragione delle circostanze del caso concreto.

LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il D.Lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle autorità giudiziarie o contabili per denunciare i fatti illeciti appresi nel contesto lavorativo. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni devono essere rispettate dagli uffici delle autorità cui è presentata la denuncia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti sono trattati da We Brokers Caspie S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 24/2023.



L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sono rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Sono trattati solo i dati personali pertinenti e necessari alla gestione delle segnalazioni. I dati contenuti nella segnalazione o raccolti in fase istruttoria che non siano strettamente necessari ad accertarne la fondatezza sono immediatamente cancellati.

Il segnalante e gli altri soggetti coinvolti sono adeguatamente informati sul trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni.

Le richieste di esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15-22 GDPR) sono gestite dalla Società nei limiti di cui all'art. 2-undecies del Codice privacy: l'esercizio dei diritti è escluso qualora possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e determini un danno ingiusto al segnalante. Si considerano ritorsivi o discriminatori tutti i comportamenti e le omissioni posti in essere con intento vessatorio o comunque allo scopo di peggiorarne la situazione lavorativa.

Le misure di protezione si applicano anche al facilitatore e agli altri soggetti indicati nel paragrafo "Soggetti tutelati". La tutela presuppone che:

- al momento della segnalazione, della denuncia o della divulgazione, il segnalante avesse fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nell'ambito della disciplina whistleblowing;
- la segnalazione, la denuncia o la divulgazione sia stata effettuata nel rispetto della presente Procedura e del D.Lgs. 24/2023.

A titolo esemplificativo, si considerano ritorsive, se conseguenti alla segnalazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi, compresi i contratti di collaborazione con gli intermediari.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, in conseguenza di una segnalazione, denuncia o divulgazione può comunicarlo all'ANAC, che accerta il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e adotta i conseguenti provvedimenti.

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi e nelle controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti ritorsivi, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione: l'onere di provare che derivano da circostanze diverse spetta a chi li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria, se la persona dimostra di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

Il segnalante perde la protezione se:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, o per gli stessi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;



- è accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

SISTEMA DISCIPLINARE

È punito disciplinarmente, in coerenza con il CCNL applicato e con il sistema sanzionatorio adottato dalla Società:

- chi pone in essere atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati, per motivi collegati alla segnalazione;
- il segnalato, per le responsabilità accertate;
- chi viola gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Procedura;
- chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata.

I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all'entità e alla gravità delle condotte accertate.

PUBBLICAZIONE

La presente Procedura è resa disponibile e facilmente accessibile a tutti i destinatari tramite i canali ufficiali della Società, compresa la sezione "Whistleblowing" del sito www.wbcsrl.com e la bacheca o l'area condivisa accessibile al personale, al fine di garantire la piena conoscenza delle modalità di segnalazione e delle tutele previste. Ogni aggiornamento è tempestivamente comunicato e diffuso attraverso gli stessi canali.

We Brokers Caspie S.r.l.